





UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA

Bando

ÎNVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O
DI BASE
ANNUALITA' 2012

(Oggetto del Bando)

- 1. Con il presente bando la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Centro Regionale di Programmazione (di seguito RAS-CRP) intende proseguire nell'azione di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna e favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e presenti presso gli Atenei sardi e gli istituti e/o Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sedi in Sardegna, al fine di rafforzare le basi scientifiche regionali anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative nazionali e europee relative ai Programmi Quadro.
- 2. I Progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche **non connesse** a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.
- 3. A tal fine il presente bando, nel rispetto di quanto disposto dall' Art.3 Lett.c., e art. 2 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n.7 del 7 agosto 2007, determina l'assegnazione di contributi a favore di progetti di ricerca di base proposti da:
 - A1 Dottori di Ricerca e/o laureati provvisti di diploma di specializzazione nel settore medico assunti con contratto a tempo determinato oppure come Ricercatori a Tempo Determinato o Assegnisti di Ricerca Istituzionali (ai sensi dell'art. 51, co. 6, della L. n. 449/1997) presso gli atenei sardi, statali o non statali, gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR e personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna, che non abbiano già compiuto il 37° anno di età alla data di scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni.
 - A2 Docenti o Ricercatori già assunti a tempo indeterminato presso gli atenei sardi, statali o non statali, personale omologo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna, Istituti ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR e Fondazioni di Ricerca, tutti con sede in Sardegna.
- 4. Per i soggetti di cui alla linea d'intervento A1 già in possesso di specializzazione conseguita presso una scuola di specializzazione universitaria nel settore medico (per i quali non è richiesto il possesso del dottorato), i limiti di età anagrafica di cui al punto A1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della specializzazione.
- 5. Il presente Bando si prefigge, peraltro, di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, in linea con gli obiettivi Horizon 2020.

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

- 1. Il presente bando, unitamente ai form per la presentazione delle proposte e alla documentazione allegata, che ne è parte integrante, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna Centro Regionale di Programmazione, (di seguito RAS-CRP) in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
 - I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in particolare con gli obiettivi di Horizon 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e l'iniziativa faro "Unione per l'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
 - Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
 - Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
 - Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;
 - la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;(Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01)
 - i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
 - La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
 - La Delibera della Giunta Regionale n°13/3 del 28 marzo 2012.

(Aree tematiche)

- 1.1 progetti devono far riferimento alle aree di seguito indicate:
 - o Scienze matematiche, informatiche, fisiche chimiche e ingegneristiche
 - Scienze umane e sociali
 - o Scienze della terra e dell'ambiente
 - o Scienze della vita, ad esclusione dei settori biomedico sanitario
 - Scienze biomedico sanitarie

Articolo 4

(Caratteristiche dei progetti)

- 1.Ogni progetto di ricerca è proposto da soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art.1 con la funzione di coordinatore di progetto (principal investigator) e, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento, può prevedere da due a cinque unità di ricerca- ciascuna composta da almeno 3 figure-afferenti anche a più dipartimenti o Enti.
- 2. Anche le singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art.1. Sono peraltro possibili unità di ricerca (esclusa quella del coordinatore di progetto) afferenti a consorzi interuniversitari, purché il responsabile di unità presenti tutti gli altri requisiti indicati all'articolo 1.
- 3. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unità di ricerca (complessivamente definiti in seguito come "responsabili di progetto") si impegnano a completare le attività presso le istituzioni e/o Enti indicati all'atto della presentazione del progetto stesso.
- 4. Il Coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità. L'eventuale trasferimento all'esterno del territorio della Regione Sardegna del Coordinatore di progetto comporterà da parte dello stesso un'assunzione di responsabilità formale, secondo forme e modi da definire, alla corretta conclusione del progetto. La mancata accettazione di tale impegno comporterà l'esclusione del progetto dal finanziamento.
- 5. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, ovvero utilizzando l'apposito sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.
- 6. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro i 36 mesi dalla data di stipula della convenzione con la RAS. I progetti presentati dai soggetti di cui all'Articolo 1 comma 3 Linea A1 devono essere realizzati entro la scadenza del proprio contratto in essere, comprensivo di eventuali proroghe o rinnovi concessi dall'Ente di appartenenza.

Articolo 5

(Esclusione dalla Partecipazione)

- 1. Non è ammessa la partecipazione, <u>a qualsiasi titolo</u>, a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma oggetto del presente bando. Pena l'esclusione delle proposte coinvolte da tale vizio.
- 2. I soggetti proponenti in qualità di coordinatore scientifico e i componenti delle unità operative coinvolti in progetti di ricerca finanziati e non conclusi entro la data di pubblicazione del presente bando, a valere sulle annualità precedenti della L.R.7/2007, non potranno partecipare al presente bando.
- 3. I soggetti che a qualsiasi titolo siano stati coinvolti nella proposta progettuale, finanziata con il presente bando, non potranno partecipare ai successivi bandi di ricerca di base fino a conclusione della ricerca finanziata. Tale esclusione non si applica ai soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in progetti tender delle annualità precedenti.
- 4. Non è ammessa la presentazione di progetti in cui i coordinatori non abbiano le caratteristiche di cui all'Articolo 1.
- 5. Non saranno ammessi quei progetti le cui unità di ricerca non siano composte come prescritto dall'articolo 4.
- 6. Saranno esclusi, inoltre, quei progetti che non utilizzeranno i form elettronici previsti.

- 7. Non saranno ammessi quei progetti che non rispetteranno i termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 10.
- 8. Non sarà ammessa la candidatura di progetti già presentati e valutati non idonei in precedenti bandi della L.R. 7/2007

(Dotazione Finanziaria del Bando)

- 1. Le risorse finanziarie, destinate dal presente bando in attuazione degli art. 3 lett. c) e art. 2 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" sono pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) così ripartiti:
 - A1. euro 4.000.000 per progetti di ricerca di base presentati dai soggetti di cui all'articolo 1 lett. A1, cosi ripartiti:
 - €1.000.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze matematiche, informatiche, fisiche chimiche e ingegneristiche
 - € 700.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze umane e sociali
 - € 700.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze della terra e dell'ambiente
 - € 600.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze della vita, ad esclusione dei settori biomedico sanitario
 - € 1.000.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze biomedico - sanitarie
 - A2. euro 11.000.000 per progetti di ricerca di base presentati dai soggetti di cui all'articolo 1, lett A2 così ripartiti:
 - € 3.100.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche
 - € 1.800.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze umane e sociali
 - € 1.500.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze della terra e dell'ambiente
 - € 1.500.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze della vita, ad esclusione dei settori biomedico sanitario
 - € 3.100.000 per la graduatoria dei progetti presentati nell'area delle Scienze biomedico sanitarie

Articolo 7

(Costo del progetto, Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Il contributo al finanziamento del progetto è differenziato, come più sotto indicato:

per la lett. A1, il contributo al finanziamento è così diviso a seconda delle aree di appartenenza:

- Scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche max. € 200.000 (Verrà garantito il finanziamento di almeno un progetto,a condizione che abbia raggiunto la soglia minima prevista dall'articolo 11 per ciascuna delle seguenti aree: Scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche. Le rimanenti risorse seguiranno la graduatoria generale).
- Scienze umane e sociali max. € 150.000
- Scienze della terra e dell'ambiente max € 200.000
- Scienze della vita, ad esclusione dei settori biomedico sanitario max € 200.000

Scienze biomediche – sanitarie max € 200.000

per la lett. A2, il contributo al finanziamento è di così diviso a seconda delle aree di appartenenza:

- Scienze matematiche, informatiche, fisiche chimiche e ingegneristiche max. €300.000 (Verrà garantito il finanziamento di almeno un progetto,a condizione che abbia raggiunto la soglia minima prevista dall'articolo 11 per ciascuna delle seguenti aree: Scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche. Le rimanenti risorse seguiranno la graduatoria generale).
- Scienze umane e sociali max. € 200.000
- Scienze della terra e dell'ambiente max € 300.000
- Scienze della vita, ad esclusione dei settori biomedico sanitario max € 300.000
- Scienze biomedico sanitarie max € 300.000
- 2. Il contributo alla spesa, da parte della RAS-CRP, verrà concesso nella misura del **70%** del costo complessivo del progetto, ad esclusione dei costi dei contratti attivati specificatamente per il progetto, che verranno finanziati al 100%.
- 3. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal soggetto beneficiario e accertata dalla RAS.
- 4. Potranno essere imputati come cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari le spese di personale dipendente direttamente impiegato nella attività di ricerca e contribuzioni in denaro.

Articolo 8

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

- 1 Il contributo sarà erogato dalla RAS attraverso accredito su apposito conto corrente intestato alle università e agli enti e, ove previsto, con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca.
- 2. Le modalità di erogazione sono le seguenti:
- 50% (cinquanta per cento) in forma di anticipazione entro 60 giorni dalla approvazione del provvedimento che rende esecutiva la Convenzione di cui al successivo Art. 16;
- 30% (trenta per cento) a condizione che il beneficiario abbia impegnato il 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del progetto, ne abbia speso il 30% (trenta per cento) e il progetto abbia ricevuto una valutazione positiva di medio termine se attivata;
- Il saldo effettivamente maturato pari al 20% (venti per cento) del contributo è concesso a condizione che:
 - il beneficiario abbia completato in ogni sua parte il progetto come attestato sia da dichiarazione resa dal soggetto attuatore sia da una relazione sulle attività realizzate; - il beneficiario abbia impegnato e speso l'importo complessivo del progetto come attestato dalla rendicontazione finale;
 - la RAS-CRP abbia completato con esito positivo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile delle attività effettivamente svolte e dei costi rendicontati di cui ai precedenti punti.
- 3. La RAS si riserva la possibilità di stipulare Convenzioni con gli Enti coinvolti individuandoLi come i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti di loro competenza. In tal caso l'erogazione del contributo potrà avvenire in un'unica soluzione.

Articolo 9

(Costi ammissibili)

- 1.In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, sono ammissibili le seguenti voci di costo:
- a- costo del personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario) dipendente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto; il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da "time sheets" appositamente compilati per il progetto e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto.
- b. attivazione di contratti, borse, assegni specifici per il progetto (riconosciuti al 100%)
- b spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% dei costi del personale strutturato (di cui al punto a);

- c spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate;
- d materiale Inventariabile e materiale di consumo;
- e- servizi esterni;
- f spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni;
- g altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- h spese di calcolo ed elaborazione dati.

(Termini e Modalità di Presentazione delle candidature)

- 1. I soggetti di cui al precedente art. 1 interessati a partecipare al presente bando devono presentare la proposta progettuale utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale. Il sistema prevede, prima di poter caricare la propria domanda, l'accreditamento attraverso il sistema unico di autenticazione regionale (IDM). Sarà possibile presentare le domande a partire dal **26 giugno 2012**, il sistema rimarrà aperto per 30 giorni.
- 2. L'accreditamento al sistema IDM, propedeutico alla presentazione della domanda, **dovrà avvenire** necessariamente **entro 25 luglio ore 12.00 del 2012**. Per coloro i quali risultino già accreditati al sistema IDM, rimangono validi i dati di accesso precedentemente acquisiti.
- 3. Il progetto, a pena di esclusione, deve essere trasmesso, sia attraverso la procedura informatica presente nell'apposita sezione del bando, sia in unica copia cartacea sottoscritta e accompagnata dagli allegati facenti parte integrante del Bando inviata in plico sigillato riportante la dicitura: "Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 Progetti di ricerca fondamentale o di base annualità 2012.". All'esterno del plico dovrà essere indicata la linea di appartenenza di cui all'Art. 1 (linea A1 -Linea A2) e il codice locale attribuito dal sistema informatico (CRP XXXXXX)
- Il plico **dovrà pervenire** a "Regione Autonoma della Sardegna Centro Regionale di Programmazione con sede in via Cesare Battisti, snc, 09123 Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, OVVERO consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 27 luglio 2012.**
- 4. Il plico dovrà contenere, oltre alla proposta progettuale e agli eventuali allegati, **copia del documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità.
- 4. Le domande ed i progetti pervenuti oltre tali termini non verranno prese in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale nel caso di invio domanda tramite posta.

Articolo 11

(Procedura di Valutazione).

- 1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi:
 - Prima fase: verifica di ammissibilità della proposta;
 - Seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale.
- 2. Saranno finanziate in ordine di merito, nei limiti fissati per ciascuna linea di intervento, area e settore, i progetti che abbiano riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100, sino all'esaurimento delle risorse previste dall'articolo 6 del bando. Per le aree scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche, si procederà così come previsto dall'articolo 7.
- 3. La RAS si riserva ove necessario sia di utilizzare le risorse residue di una linea di intervento, di un'area o settore per coprire le graduatorie delle altre linee o aree, sia di riconoscere un contributo inferiore al contributo massimo previsto dall'articolo 7 al fine di consentire la realizzazione dei progetti valutati positivamente.

Articolo 12

(Verifica di Ammissibilità)

- 1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base delle seguenti indicazioni:
 - ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dagli artt. 1, 4 e 5 e presenza delle autocertificazioni richieste per tale verifica;
 - numero minimo di Unità di ricerca e dei componenti delle stesse di cui agli artt. 4 e 5;
 - costo complessivo del progetto e contributo RAS, come indicato al precedente Art. 7;
 - corretto uso dei form elettronici di riepilogo scaricabili dopo aver compilato la domanda on line e

rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature di cui agli art.. 5 e 10.

Articolo 13

(Valutazione delle Proposte)

- 1. La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata con il sistema del "peer review". Per garantire lo svolgimento delle valutazioni la RAS-CRP si avvarrà di una Commissione di Garanzia per la Valutazione delle Proposte.
- 2. La Commissione ha funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e sarà composta da non meno di 6 e non più di otto componenti nominati dal Centro Regionale di Programmazione. I Componenti della Commissione di Garanzia della Valutazione saranno docenti universitari con alto profilo scientifico e/o esperti con pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca nelle aree scientifiche oggetto del presente programma, esterni al sistema della ricerca sardo.
- 3. La Commissione si avvale per lo svolgimento delle valutazioni, non esercitando essa stessa direttamente attività di valutazione, dell'opera di almeno 2 revisori anonimi per progetto esterni al sistema della ricerca sardo, individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/994 scelti sulla base della qualità della loro produzione scientifica e della loro continuità scientifico-disciplinare rispetto ai temi trattati nei singoli progetti. Le relazioni finali della Commissione, per quanto riguarda la valutazione dei progetti, saranno trasmesse per l'approvazione alla RAS-CRP e il relativo esito sarà comunicato al soggetto proponente.
- 4. L'avviso di aggiudicazione del bando sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it, sul BURAS e sui 2 principali quotidiani sardi.
- 5. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà altresì attraverso la mail inserita nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 14

(Criteri di Valutazione dei progetti)

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:

a. Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 45 punti):

- qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi, ecc.): max. **30** Punti;
- rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: max. 10 Punti;
- sostenibilità e possibili implementazioni delle attività di ricerca: max. 5 punti;

b. Caratteristiche dell'organizzazione del progetto (max. 45 punti):

- qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: max. 5 Punti;
- qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: max. 20 Punti; qualificazione scientifica ed esperienze del proponente anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: max. 20 Punti;

c. Indice di cooperatività (max 10 Punti):

- Partecipazione e integrazione della ricerca proposta con ricerche in corso di livello internazionale: max. 7 punti
- Comprovata collaborazione con PMI sarde per attività di ricerca di base: max. 3 punti
- 2. La partecipazione, l'integrazione e la collaborazione di cui al punto c deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda da parte del responsabile della ricerca del progetto internazionale o dal rappresentante legale della PMI e formalizzata prima della stipula della Convenzione di cui al successivo articolo 16.

Articolo 15

(Negoziazione ed approvazione delle proposte)

1. La valutazione tecnica della proposta sarà comunicata a ciascun Soggetto Proponente attraverso la piattaforma informatica della RAS.

2. Per le proposte approvate la RAS potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni della Commissione di Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Centro Regionale di Programmazione e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione di cui all'Articolo 16.

Articolo 16

(Attuazione dei Progetti)

- 1. Unitamente alla comunicazione degli esiti della valutazione, viene richiesta l'accettazione degli stessi propedeutica alla sottoscrizione di una specifica convenzione, che potrà essere sottoscritta anche dagli Enti di appartenenza, che regola le modalità di attuazione delle attività ammesse a cofinanziamento.
- 2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento a carico della RAS, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. La convenzione inoltre dovrà prevedere l'impegno da parte dei soggetti proponenti alla elaborazione di una reportistica periodica dell'attività svolta, sotto forma di relazione di attività, che potrà essere oggetto di valutazione. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.
- 3. Gli Enti di appartenenza dei proponenti potranno essere coinvolti per le attività di gestione, di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, anche attraverso un accesso dedicato alla piattaforma della RAS.
- 3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 36 mesi dalla data di stipula della convenzione.
- 4. I soggetti proponenti sono tenuti a presenziare, ove richiesto, alle manifestazioni organizzate dalla Regione per mostrare i progressi e lo stato di avanzamento del progetto.
- 5.I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente bando, saranno regolati dalle norme comunitarie, nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto in materia.

Articolo 17

(Clausola risolutiva)

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 18

(Riservatezza delle Informazioni)

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando di gara sono utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 19

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

1. Tutte le comunicazioni inerenti il bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nella piattaforma informatica.

Articolo 20

(Disposizioni Finali)

- 1. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.